

Allegato
alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 del 28 LUG 2014

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
I.U.C.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. del

TITOLO 1
DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2– PRESUPPOSTO

Articolo 3 – SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 – COMPONENTI DEL TRIBUTO

Articolo 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

TITOLO 2
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 6 – NORMA DI RINVIO

TITOLO 3
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 7 – NORMA DI RINVIO

TITOLO 4
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 8 – NORMA DI RINVIO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Viterbo, istituita dall'art. 1, comma 639 e seguenti., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Viterbo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4 Componenti del tributo

1. Il tributo (IUC) si articola in due componenti:
 - a) la componente patrimoniale, costituita *dall'imposta municipale propria* (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) la componente servizi, articolata a sua volta:
 - i. nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - ii. nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 5 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 6 **Norma di rinvio**

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare dell'imposta si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

TITOLO 3

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 7 **Norma di rinvio**

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) costituisce una delle due componenti riferite servizi dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
3. Per la disciplina del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

TITOLO 4

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 8 **Norma di rinvio**

1. La tassa sui rifiuti costituisce l'altra componente riferita ai servizi dell'imposta unica comunale.

2. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati nello specifico regolamento.
3. Per la disciplina della tassa si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n _____ del _____.

